

**PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING  
DI RHEINMETALL ITALIA S.P.A.**

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			2	13

## INDICE

<b>1.</b>	<b>SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>APPLICAZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>ACRONIMI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4.1.</b>	<b>Acronimi .....</b>	<b>3</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Acronimi di carattere generale .....</b>	<b>3</b>
<b>4.2.</b>	<b>Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>GENERALITA' .....</b>	<b>3</b>
<b>5.1.</b>	<b>La disciplina whistleblowing.....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE .....</b>	<b>4</b>
<b>6.1.</b>	<b>Ambito di applicazione oggettiva della Procedura Whistleblowing.....</b>	<b>4</b>
<b>6.2.</b>	<b>Ambito di applicazione soggettiva della Procedura di Whistleblowing.....</b>	<b>4</b>
<b>6.3.</b>	<b>Contenuto delle segnalazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>6.4.</b>	<b>Canali di comunicazione delle segnalazioni .....</b>	<b>6</b>
<b>6.4.1.</b>	<b>Canali di comunicazione delle segnalazioni interne .....</b>	<b>6</b>
<b>6.4.2.</b>	<b>Canali di comunicazione delle segnalazioni esterne .....</b>	<b>7</b>
<b>6.5.</b>	<b>Caso di conflitto di interessi .....</b>	<b>8</b>
<b>6.6.</b>	<b>Attività di verifica della fondatezza della segnalazione .....</b>	<b>8</b>
<b>6.6.1.</b>	<b>Approfondimenti preliminari.....</b>	<b>8</b>
<b>6.6.2.</b>	<b>Approfondimenti specifici.....</b>	<b>9</b>
<b>6.7.</b>	<b>Forme di tutela della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata .....</b>	<b>10</b>
<b>6.7.1.</b>	<b>Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante .....</b>	<b>10</b>
<b>6.7.2.</b>	<b>Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante .....</b>	<b>10</b>
<b>6.7.3.</b>	<b>Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare .....</b>	<b>11</b>
<b>6.7.4.</b>	<b>Tutela della persona coinvolta.....</b>	<b>11</b>
<b>6.8.</b>	<b>Trattamento e protezione dei dati personali .....</b>	<b>12</b>
<b>6.9.</b>	<b>Conservazione e accesso alla documentazione.....</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>DISTRIBUZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>13</b>

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			3	13

## 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è di descrivere l'applicazione del sistema di segnalazione anonimo di condotte non conformi ai principi di deontologia aziendale e le regole di condotta interna.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Codice Etico di Rheinmetall Italia S.p.A.  
RO 400 379 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231  
RO 400 424 – Incident Management Policy

## 3. APPLICAZIONI

La presente procedura si applica all'interno del sistema di governance definito dall'azienda nel MOG.

## 4. ACRONIMI E DEFINIZIONI

### 4.1. Acronimi

#### 4.1.1. Acronimi di carattere generale

OdV Organismo di Vigilanza  
RhI Rheinmetall Italia S.p.A.  
NA Non Applicabile  
PEC Posta Elettronica Certificata

### 4.2. Definizioni

MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231

## 5. GENERALITA'

### 5.1. La disciplina whistleblowing

La normativa in vigore ha previsto, anche per il settore privato, misure volte a favorire l'emersione di fattispecie di illeciti e irregolarità tramite 'segnalazioni', note nei paesi anglosassoni come whistleblowing. In Italia esistono varie normative che disciplinano tali 'segnalazioni' (ad esempio, nel settore dei prodotti e mercati finanziari, a fini antiriciclaggio o di prevenzione del terrorismo, in relazione alla sicurezza dei trasporti o alla tutela dell'ambiente). Tale disciplina è stata da ultimo integrata e modificata dal Decreto Legislativo 24/2023 (il "Decreto") di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionale (la "Direttiva", insieme alle norme nazionali di recepimento della stessa e a quelle settoriali che disciplinano o, comunque, riguardano le segnalazioni, la "Normativa Whistleblowing").

Il Consiglio di Amministrazione di Rheinmetall Italia S.p.A. (di seguito, "RhI" o la "Società"), attua la presente procedura (la "Procedura Whistleblowing"), al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni.

Il Decreto ha puntualmente definito il significato di alcuni termini, tra cui: segnalazione, violazione, persona segnalante, persona coinvolta, etc. La Procedura Whistleblowing utilizza i termini nello stesso significato loro attribuito in tale contesto e va considerata parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			4	13

“Modello 231”), adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (il “Decreto 231”).

A fini di chiarezza, il termine ‘violazioni’ è qui inteso nel significato definito dal Decreto, ma non si limita al solo ambito di applicazione oggettivo dello stesso, applicandosi anche alle violazioni che sono estranee a detto ambito di applicazione materiale ma sono comunque regolate dalla Normativa Whistleblowing.

La Procedura Whistleblowing è periodicamente aggiornata, al fine di incorporare le novità normative via via applicabili in ambito whistleblowing ed è portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione nella rete Intranet aziendale della Società. La Procedura Whistleblowing sarà altresì pubblicata sul sito web della Società (<https://www.rheinmetall.com/en/company/subsidiaries/rheinmetall-italia>).

## 6. MODALITA' OPERATIVE

### 6.1. Ambito di applicazione oggettiva della Procedura Whistleblowing

La Procedura ha lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni di condotte in violazione: (i) del Modello 231, del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure adottate dalla Società; o (ii) di norme nei seguenti campi (nella misura in cui siano citate dal Decreto): appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; disciplina del mercato interno europeo, in particolare con riferimento alle norme sulla concorrenza, gli aiuti di stato, le imposte sulla società, nonché la tutela degli interessi finanziari dello Stato e/o dell’Unione Europea.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dalla persona segnalante, non quelle basate su voci o dicerie.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. La persona segnalante non deve infatti utilizzare la presente Procedura Whistleblowing per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Chiunque decida di effettuare una segnalazione deve agire in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto. Le segnalazioni in mala fede costituiscono fonte di responsabilità per la persona segnalante in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

### 6.2. Ambito di applicazione soggettiva della Procedura di Whistleblowing

La presente Procedura *Whistleblowing* si applica a RhI. I destinatari delle protezioni previste dalla Procedura *Whistleblowing* sono le persone segnalanti e/o le persone che sporgono denuncia all’autorità giudiziaria, amministrativa o contabile competente (l’**“Autorità”**) e/o effettuano una divulgazione pubblica.

In particolare sono destinatari delle protezioni:

- a. i lavoratori dipendenti della Società o di appaltatori o fornitori della Società, con qualsiasi tipologia di contratto;
- b. i lavoratori somministrati;

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			5	13

- c. i candidati a posizioni di lavoro presso la Società, per informazioni su presunte violazioni acquisite nel processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d. i lavoratori autonomi e/o consulenti e/o fornitori e/o collaboratori che prestano la propria attività presso la Società;
- e. i volontari e/o tirocinanti presso la Società;
- f. gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società; e
- g. tutti gli ex dipendenti della Società, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; nonché le funzioni, il personale, i collaboratori e/o i fornitori della Società, a qualunque titolo coinvolti come addetti alla gestione giuridica, tecnica e/o organizzativa della Procedura *Whistleblowing*.

Sono equiparati ai suddetti soggetti ai fini delle protezioni previste dalla Procedura *Whistleblowing*, in quanto investiti di funzioni gestorie per conto della Società nel contesto di applicazione della stessa e/o in quanto soggetti connessi alla persona segnalante e meritevoli di protezione ai sensi della Normativa *Whistleblowing*, le seguenti categorie di soggetti:

- (i) i “facilitatori”, ovvero persone che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- (ii) le persone legate alle persone segnalanti o alla persona che ha sporto una denuncia all’Autorità competente e/o effettuato una divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- (iii) i colleghi di lavoro della persona segnalante e/o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità competente e/o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità competente o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tutti i soggetti sopra indicati sono collettivamente i “**Destinatari**” della presente Procedura *Whistleblowing*.

I Destinatari a conoscenza di violazioni sono invitati a effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità descritte nel paragrafo 6.4.1 della presente Procedura *Whistleblowing*, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

### 6.3. Contenuto delle segnalazioni

La persona segnalante è tenuta a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l’oggettività della segnalazione.

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			6	13

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. una chiara e completa descrizione sullo svolgimento dei fatti e/o ogni informazione che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza dell'oggetto di segnalazione;
- b. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- c. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- d. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- g. indicazione della quantificazione degli eventuali danni, patrimoniali o non patrimoniali (es. reputazionali) subiti dalla Società ovvero, se tali danni non fossero determinabili esattamente nel loro ammontare, i dati in base ai quali emerge la sussistenza (o il rischio del verificarsi) degli stessi, benché ne sia incerta la quantificazione;
- h. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### **6.4. Canali di comunicazione delle segnalazioni**

##### **6.4.1. Canali di comunicazione delle segnalazioni interne**

In conformità al Decreto, la Società ha istituito appositi canali dedicati alla ricezione delle segnalazioni interne, idonei a tutelare l'identità della persona segnalante ("**Canali di segnalazione**"):

###### (a) Posta elettronica

La persona segnalante potrà effettuare la segnalazione mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [whistleblowing@pec.rheinmetall.it] ad esclusiva disposizione dell'OdV.

In alternativa, la persona segnalante potrà effettuare la segnalazione scrivendo all'Ombudsman, all'indirizzo *email* [dr-buchert@dr-buchert.de], in qualità di legale esterno e indipendente designato dal Gruppo Rheinmetall AG (il "**Responsabile**").

I contatti dell'OdV e del Responsabile sono reperibili anche nella sezione "Etica, Organizzazione, Politiche e Compliance" della Homepage Intranet aziendale (<http://intranet/governance-compliance/>).

La Società raccomanda alla persona segnalante, che intenda mantenere riservata la propria identità, di inviare la segnalazione da un indirizzo di posta elettronica privato gestito dalla persona segnalante stessa.

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			7	13

(b) Canale telematico

In aggiunta al canale di posta elettronica, la persona segnalante potrà effettuare la segnalazione mediante l'utilizzo della piattaforma "Integrity Line", gestita dal provider EQS, collegandosi al link <https://rheinmetall.integrityline.org/> e cliccando sul pulsante "Fai una segnalazione". La gestione del link da parte del provider esterno garantisce la totale anonimità del segnalante e la crittografia dei dati.

La segnalazione viene inviata al Responsabile Governance & Compliance Rhl.

(c) Canale orale

In aggiunta ai Canali di segnalazione sopra menzionati, la persona segnalante potrà effettuare le segnalazioni interne anche in forma orale attraverso un incontro diretto con l'OdV o con il Responsabile Governance & Compliance Rhl, in qualità di Incident Manager, su richiesta della persona segnalante, da organizzarsi entro un termine ragionevole.

Se la segnalazione interna è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'OdV o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Se la segnalazione interna è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile Governance & Compliance Rhl, essa, previo consenso, verrà trattata e registrata come descritto nella procedura RO 400 424 – Incident Management Policy.

**Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.**

All'OdV deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito dalle diverse funzioni competenti.

Tutte le informazioni relative ai Canali di segnalazione, alle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e reperibili sul sito web della Società [<https://www.rheinmetall.com/en/company/subsidiaries/rheinmetall-italia>].

#### 6.4.2. Canali di comunicazione delle segnalazioni esterne

In aggiunta ai Canali di segnalazione di cui sopra, la persona segnalante può effettuare la segnalazione anche attraverso il canale attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ma solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			8	13

- a. la persona segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e la stessa non ha ricevuto seguito;
- b. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito Internet dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 6.5. Caso di conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi uno o più membri dell'OdV, la persona segnalante **non** dovrà utilizzare il canale di posta elettronica certificata (PEC) a disposizione dell'OdV.

In tali casi, la segnalazione potrà essere effettuata mediante il canale telematico <https://rheinmetall.integrityline.org> (cfr. par. 6.4.1 b), indicando che la segnalazione riguarda una potenziale violazione da parte dell'OdV, ovvero mediante un incontro diretto con il Responsabile Governance & Compliance ("il Responsabile"), su richiesta della persona segnalante e da organizzarsi entro un termine ragionevole. Il Responsabile, provvederà a gestire tempestivamente la segnalazione attivando la procedura Ro 400 424 – Incident Management Policy.

Chiunque riceva una segnalazione interna al di fuori dei Canali di segnalazione provvede a trasmetterla all'OdV (o al Responsabile, in caso di segnalazioni riguardanti l'OdV) entro tre giorni dal suo ricevimento. L'OdV (o il Responsabile) dovrà dare notizia della trasmissione alla persona segnalante entro il settimo giorno dalla data di ricevimento della segnalazione interna. La gestione della segnalazione fuori dai Canali di segnalazione deve comunque avvenire adottando criteri di massima riservatezza, idonei a tutelare l'onorabilità della persona segnalante, della persona coinvolta o di qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione e l'efficacia degli accertamenti.

## 6.6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

### 6.6.1. Approfondimenti preliminari

Nell'ambito della gestione dei Canali di segnalazione, il Responsabile o l'OdV rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette** giorni dalla data di ricezione.

Tutte le segnalazioni interne sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Responsabile o dall'OdV, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

Nello svolgimento della suddetta analisi e, nel rispetto della legge, inclusa la normativa privacy applicabile, il Responsabile o l'OdV può avvalersi, ove opportuno, del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti, assicurando, in ogni caso, la riservatezza e, ove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione interna.



Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			9	13

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dal Responsabile o dall'OdV, con le relative motivazioni.

La persona segnalante è informata dal Responsabile o dall'OdV, in merito all'archiviazione, entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### 6.6.2. Approfondimenti specifici

Laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione interna effettuata, fatto salvo il diritto alla difesa della persona coinvolta, il Responsabile o l'OdV provvede a trattare la segnalazione come descritto nella procedura RO 400 424 - Incident Management Policy, in particolare:

- avviare analisi specifiche, avvalendosi, se del caso, delle funzioni aziendali competenti, comunque nel rispetto della legge, inclusa la normativa privacy applicabile;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione (in questo caso, si applicheranno le regole sull'archiviazione sopra disposte);
- avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società (nell'osservanza delle regole sopra anticipate);
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione ed i vertici aziendali, le eventuali azioni correttive necessarie per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle stesse;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie) da proporre ai vertici aziendali;
- fornire ogni elemento utile affinché il responsabile della funzione aziendale munito degli idonei poteri possa valutare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalante, nei casi previsti dal paragrafo 6.7.3;
- sottoporre alla valutazione dei vertici aziendali (i.e., Consiglio di Amministrazione, Consiglieri Delegati, Direttore Generale) gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

La persona segnalante è informata dal Responsabile o dall'OdV, in merito all'esito degli approfondimenti, entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			10	13

## **6.7. Forme di tutela della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata**

### **6.7.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante**

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "**Codice Privacy**").

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle indagini interne sono trattati in conformità all'informativa *privacy*, al GDPR e al Codice *Privacy*.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 della Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

### **6.7.2. Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante**

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			11	13

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura *Whistleblowing*;
- b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge;
- c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante:
  - i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da Rhl e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura *Whistleblowing* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;
  - ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
  - iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

### **6.7.3. Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare**

Le misure di protezione non sono, invece, garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura *Whistleblowing* nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni, disposte nel sistema disciplinare di cui al Modello 231, nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, una delle condotte in precedenza elencate.

### **6.7.4. Tutela della persona coinvolta**

La persona coinvolta dovrà essere informata, non appena possibile, delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			12	13

principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

## 6.8. **Trattamento e protezione dei dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura *Whistleblowing* (il "**Titolare**") è individuato nella Società che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni, e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dal Responsabile o dall'OdV, e dal personale ausiliario addetto, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e *2-quaterdecies* del Codice *Privacy*.

In aggiunta a quanto sopra, il Titolare può avvalersi della collaborazione di consulenti esperti esterni, autorizzati al trattamento dei dati personali, previa nomina a "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare assicura che ogni soggetto terzo, eventualmente coinvolto nella gestione della procedura di segnalazione (es., personale addetto alle aree aziendali interessate dalla segnalazione), tratti i dati personali solo se espressamente autorizzato, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

Nell'ambito di una segnalazione, la persona coinvolta, presunta autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, conformemente a quanto previsto dal legislatore all'art. *2-undecies* del Codice *Privacy*, può subire delle limitazioni (es. ritardo) e/o delle preclusioni (mancato accoglimento da parte del Titolare) nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR, ove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza della persona segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte della Società. Resta ferma la possibilità per la persona coinvolta di esercitare i propri diritti chiedendo l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dall'art. 160 del Codice *Privacy*.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing*, disponibile nella sezione Governance e Compliance, al seguente link: <http://intranet/governance-compliance/>.

Tipo Doc./Doc.-Type	Data/Date	Classif./Classif.	Nr. Doc./Doc.-No.	Index
<b>Procedura Organizzativa</b>	<b>xx/xx/2023</b>	<b>N. C.</b>	<b>RO 400 413 BV</b>	<b>B</b>
Titolo/Title			Pagina/Page	Pagine/Pages
<b>Procedura di whistleblowing</b>			13	13

## 6.9. Conservazione e accesso alla documentazione

Il Responsabile o l'OdV, e tutte le funzioni eventualmente coinvolte nelle attività disciplinate dalla Procedura *Whistleblowing*, assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni, e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

La documentazione relativa ad ogni segnalazione può essere soggetta a tempi di conservazione più lunghi (i) in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, (ii) per finalità di tipo amministrativo e/o (iii) per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

Le segnalazioni in mala fede sono archiviate avendo cura di cancellare i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione della persona segnalante e delle persone coinvolte.

Le segnalazioni infondate, oggetto di archiviazione, vengono mantenute nell'archivio fino al termine di prescrizione di illecito ipotizzabile o del diritto al risarcimento da esso nascente, a seconda del termine più lungo, corredate da una nota esplicativa della motivazione dello stralcio.

## 7. DISTRIBUZIONE

La notifica dell'emissione del nuovo documento viene data a tutto il personale Rhl attraverso la bacheca aziendale. Il documento è inoltre consultabile da tutto il personale abilitato, attraverso l'Archivio Aziendale.

## 8. ALLEGATI

RN XXX XXX – Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali – Whistleblowing